

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC va@pec.mite.gov.it

Spett.le **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS PNRR-PNIEC**
PEC COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Spett.le **Ministero della Cultura**
Soprintendenza Speciale per il PNRR
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e, p.c.

Spett.le **Comune di Irsina**
PEC: comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it

Bolzano, li 10/04/2024

OGGETTO: [ID_VIP: 10962] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico "IRSINA", di potenza pari a 61.226,88 kW e potenza in immissione di 57.905,00 kW, da realizzarsi nel Comune di Irsina (MT), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei comuni di Tricarico (MT), Tolve (PZ) e Oppido Lucano (PZ)
- Controdeduzioni al "parere assolutamente negativo e contrario" espresso dal Comune di Irsina con nota prot. n. 4853 del 05/04/2024 -

Il sottoscritto, Joerg Menyesch, in qualità di legale rappresentante della società CCEN Irsina S.r.l., avente sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide, n. 8 – 39100 Bolzano (BZ), P.IVA 03210100214 ("**Società**"), in relazione al parere in oggetto reso dal Comune di Irsina con nota prot. n. 4853 del 5 aprile 2024, intende rappresentare a Codesta Spettabile Amministrazione quanto segue.

In primo luogo, la Scrivente società osserva che le argomentazioni addotte dal Comune di Irsina ("**Comune**") nella nota in esame presentano un contenuto estremamente generico e inconferente rispetto all'oggetto della proposta progettuale in oggetto ("**Progetto**") e al relativo procedimento di valutazione della compatibilità ambientale. La contrarietà del Comune risulta essere espressa sulla base di giudizi di valore del tutto soggettivi e aprioristici, espressi in maniera apodittica e evidentemente ciclostilata, come dimostrato dall'omessa considerazione di quanto prodotto dalla Società nell'ambito del procedimento di valutazione di compatibilità ambientale ("**VIA**") relativo alla proposta progettuale in oggetto ("**Progetto**") e dall'assenza di qualsivoglia riferimento al quadro normativo vigente in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La nota in oggetto, piuttosto che un parere espresso con riferimento all'iniziativa progettuale al vaglio delle amministrazioni nell'ambito della procedura di VIA, risulta essere l'espressione di un indirizzo politico, non richiesta e del tutto estranea rispetto alle finalità della procedura *de quo*, contrario alla realizzazione di qualsiasi iniziativa che preveda la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da FER che riguardi il territorio comunale.

A fronte di ciò, la Società, lungi dall'entrare nel merito di opinioni del tutto inconferenti con l'oggetto della valutazione a cui sono chiamate le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA, ritiene opportuno richiamare l'attenzione di Codesta Spettabile Amministrazione alla specifica proposta progettuale in esame, evidentemente non analizzata nella sua complessità dal Comune di Irsina. Pertanto, proprio con riferimento agli asseriti e indimostrati aspetti di incompatibilità dell'Impianto rispetto ai valori ambientali e paesaggistici adottati in maniera generica e superficiale dal Comune, si formulano le seguenti

CONTRODEDUZIONI

1) Sulla compatibilità del Progetto di impianto agrivoltaico con l'"altissima valenza agricola, naturalistica e paesaggistica della zona"

Con riferimento alla contrarietà espressa in ragione dell' "altissima valenza agricola e naturalistica" della zona di ubicazione dell'impianto si rappresenta a Codesta Amministrazione che il Comune omette di dar conto e di considerare, come al contrario avrebbe dovuto, che il Progetto di cui trattasi al contrario tiene conto in misura cruciale di tale circostanza. Infatti, esso prevede la realizzazione di un impianto di tipo "agrivoltaico".

Tale configurazione è perfettamente in grado di combinare la produzione di energia elettrica da fonte solare con lo sviluppo di attività agricole, perfettamente in grado di salvaguardare la vocazione agricola dei terreni su cui sarà realizzato l'impianto.

A tal proposito, necessita di essere considerato il principio ormai acquisito dalla giurisprudenza amministrativa per il quale le caratteristiche intrinseche degli impianti in configurazione agrivoltaica, i quali consentono in modalità combinata la produzione di energia elettrica e le attività agricole non consentono di equiparare, neppure sotto il profilo del regime giuridico, gli impianti fotovoltaici c.d. "tradizionali" con gli impianti di tipo agrivoltaico (v. *ex multis*, Consiglio di Stato sentt. n. 8258/2023 e 8263/2023). Sul punto è stato, infatti, ribadito che *"mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e produzione agricola (l'agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto*

che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura". (Cons. di Stato n. 8029/2023).

Nell'elaborato "IRS-021000-R_Piano-Agronomico" viene approfondito il progetto di gestione agronomica del fondo che prevede la cooperazione fra il proponente e l'azienda storicamente proprietaria del fondo stesso, con continuità nella coltivazione di foraggio su tutta la superficie destinata a ospitare il generatore fotovoltaico e l'allevamento di numerosi capi di ovini da carne. Tale pianificazione rispetta i requisiti prescritti dalle "Linee Guida ministeriali sugli impianti agrivoltaici" di cui al Decreto Ministeriale del Ministero della Transizione Ecologica (oggi, "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica") del 22 giugno 2022, come chiarito con l'elaborato "IRS-021001-R_Verifica-LGA".

Questa soluzione farà sì che il terreno agricolo non risulti mai abbandonato nel corso della vita utile dell'impianto e che il suolo che lo caratterizza sia sempre vitale e ricco di sostanza organica, scongiurando totalmente l'eventualità del "consumo di suolo" e mantenendo inalterate le caratteristiche naturalistiche del sito. Tale risultato non sarebbe attuabile e, viceversa, determinerebbe un danno irreversibile sotto ogni punto di vista se si interrompesse la coltivazione dei terreni e questi fossero lasciati all'abbandono in caso la proprietà dovesse reputare la sola attività agricola non più economicamente remunerativa.

Di conseguenza, il parere negativo del Comune risulta essere infondato perché omette di considerare la configurazione agrivoltaica del Progetto elaborato dalla Società nonché, di conseguenza, il diverso regime giuridico applicabile ad esso con riferimento alla tutela della vocazione agricola dell'area.

Con riferimento all'asserita "*altissima valenza paesaggistica*" alla quale si fa cenno, come già trattato presso l'elaborato "IRS-070100_R_Rel-Paesaggistica" e ripreso al punto n. 3) delle presenti controdeduzioni, la Società intende rappresentare a Codesta Amministrazione che essa, seppur sussistente, risulta essere, in ragione degli aspetti geografici e morfologici analizzati nell'elaborato citato, più propriamente assimilabile alle caratteristiche del territorio comunale di Tricarico, non gravato da alcun vincolo, che a quelle della lontana Irsina, per via di aspetti geografici e morfologici che di fatto rendono l'area di progetto del tutto avulsa e scollegata dal territorio paesaggisticamente vincolato. In ogni caso, l'interesse alla tutela paesaggistica non risulta essere in alcun modo bilanciato con l'interesse alla massima diffusione delle energie rinnovabili, pur riconosciuto dall'ordinamento e dalla giurisprudenza in materia. Ciò in palese contrasto con il quadro euro unitario in materia di promozione delle energie rinnovabili che impone un dovere di contemperare le esigenze preposte alla tutela dei diversi interessi in gioco e riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili importanza fondamentali dichiarandoli opere di interesse pubblico proprio ai fini della tutela ambientale. Tale principio, come ribadito recentemente dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 8167/2022) si impone anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio paesaggistico e culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo.

2) *Sull'infondatezza del parere del Comune con riferimento all'asserita vicinanza dell'impianto al centro abitato e alla presenza di beni archeologici nella zona in cui sarà ubicato il medesimo*

Quanto affermato dal Comune è infondato altresì nella parte in cui motiva la contrarietà al Progetto sulla base dell'asserita e indimostrata *"poca distanza tanto dall'abitato quanto a importanti siti storici sui quali dovranno concentrarsi anche scavi archeologici"*.

Tale assunto dimostra l'omesso esame della documentazione progettuale trasmessa dalla Società e disponibile presso il portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. In particolare, si rappresenta che l'area di progetto dista ben 8 (otto) km in linea d'aria dal centro abitato di Irsina, mentre presso l'elaborato "IRS-020414-D_Carta-dei-Beni" viene evidenziata l'oggettiva scarsità di beni storici-culturali-architettonici tutelati e no all'interno dell'area vasta di studio avente raggio pari a 3 km dall'area di progetto, per quanto ricavabile dalle principali fonti di informazione e reperimento dati curate dal Ministero della Cultura e dalla SABAP Basilicata.

L'osservazione del Comune sui realizzandi scavi archeologici trascura inoltre di considerare che è proprio grazie all'esecuzione di progetti di tal specie, sottoposti a sorveglianza archeologica durante l'esecuzione di tutti i lavori di scavo e dell'impianto e del cavidotto, che si rendono concretamente possibili attività di ricerca e di catalogazione archeologica dei territori. Ciò per il tramite dell'apporto finanziario del proponente e del *team* di progettazione, senza aggravio di costi per la comunità, sotto la direzione della SABAP la quale arricchisce a costo zero il proprio patrimonio di conoscenze in virtù di tali iniziative.

3) *Sull'infondatezza del parere del Comune nella parte in cui afferma che l'esistenza di un vincolo di natura paesaggistica è ostativo alla realizzazione del Progetto*

Anzitutto, si premette che la sussistenza del vincolo richiamato dal Comune di Irsina è stata già rilevata dalla Società la quale, in ragione di ciò, ha presentato unitamente all'istanza per l'avvio del procedimento di VIA, apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004.

È possibile osservare come la perimetrazione del vincolo segua esattamente l'andamento del confine amministrativo fra il territorio comunale di Irsina e quello di Tricarico. Tale delimitazione rappresenta evidentemente una ripartizione dal significato meramente virtuale alla quale non si può attribuire una valenza assoluta e dirimente, ma necessita di un'analisi dettagliata del suo andamento topologico, onde poter approdare ad una valutazione reale e concreta dell'interferenza tra l'opera e il sistema paesaggistico di riferimento nell'immediato intorno del sito di localizzazione.

All'atto dell'osservazione in sito dello stato dei luoghi è agevole riscontrare come non sussista alcuna differenziazione fra le caratteristiche paesaggistiche dei due territori comunali contermini, non rilevandosi alcuna peculiarità percettiva di livello più pregiato nel contesto del territorio di Irsina interessato dall'intervento rispetto a quello di Tricarico.

Di conseguenza, è evidente che l'apposizione di un tale limite virtuale può, come nel caso in questione, non tenere conto dell'oggettiva condizione dello stato fattuale e materializzare un accostamento fra realtà apparentemente differenti ma in realtà prive di differenziazioni di sorta.

Il territorio posto alla destra idraulica del fiume Bradano presenta caratteri oggettivamente diversi rispetto a quelli rilevabili nella porzione più settentrionale del comune di Irsina, e tale condizione accomuna i territori comunali di Irsina e Tricarico ubicati sullo stesso lato del Bradano.

Pertanto, risulta essere un dato di fatto oggettivo che scaturisce da una semplice ricognizione visiva sul territorio in esame che i valori paesaggistici che hanno ispirato l'elezione *tout court* dell'intero territorio comunale di Irsina ad area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 non si riscontrano presso il sito in esame, che risulta essere privo del medesimo "insieme di [...] componenti (che) definiscono un paesaggio di notevole intensità emotiva e di forte valore identitario [...] meritevole della massima salvaguardia" qual è la maggior parte del territorio comunale di Irsina in una collocazione diversa, a nord-est della linea di demarcazione tracciata dal corso del fiume Bradano.

La proposta progettuale, valutata in modo superficiale e aprioristico dal Comune di Irsina merita di essere analizzata con maggiore attenzione considerando le particolarità del caso specifico che si colloca esattamente al confine fra i territori comunali di Irsina e Tricarico all'estremo margine meridionale del territorio comunale di Irsina, presso un ambito territoriale distante e differente da quello caratterizzato da un patrimonio paesaggistico così pregiato ma che nulla ha a che vedere con i dintorni dei terreni individuati per l'intervento in esame.

In ogni caso, fermo restando il carattere assorbente delle argomentazioni che precedono, non è possibile inferire, come fa il Comune di Irsina, un divieto di realizzazione degli impianti rinnovabili generalizzato sulla base dell'esistenza di un vincolo paesaggistico. Ciò non è ammissibile non solo in ragione dell'estensione dell'area interessata dallo stesso e dal tipo di perimetrazione basata più su confini amministrativi che sul concreto status territoriale, i quali già sono elementi sufficienti per eccepire il difetto di proporzionalità e ragionevolezza di quanto asserito, ma anche in ragione del quadro normativo vigente che vieta la possibilità di escludere in modo aprioristico *"una valutazione caso per caso da parte dell'Autorità Tutoria in sede di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs. 42/2004, laddove devono essere considerati tutti gli interessi pubblici coinvolti"* (Tar Lazio sent. n. 9907/2023). Divieti generalizzati di tal specie, infatti, violano la normativa unionale e nazionale di riferimento e peccano, *"in modo manifesto, di ragionevolezza e proporzionalità avuto riguardo tanto agli interessi pubblici, di natura paesistica, oggetto di tutela quanto agli ulteriori interessi pubblici messi in gioco dalla realizzazione degli impianti FER - aventi natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003 ed art. 7-bis, co.2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 - coincidenti con l'esigenza, avente copertura costituzionale ed euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), di fronteggiare l'attuale crisi energetica*

(P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili, onde preservare l'ambiente ed il paesaggio (cfr. Corte Cost., sent. n. 177/2021; n. 199 del 2014; n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009; cfr., Cons. St., VI, sent. n. 8167/2022).

Infine, con riferimento a quanto affermato dal Comune di Irsina circa un presunto e non meglio precisato “sfruttamento” e “soggiogamento agli interessi di lobbies potentissime” in cambio di “quattro spiccioli”, la scrivente Società, col contegno che ritiene in ogni caso dovuto ai propri interlocutori istituzionali e no, tiene a precisare e rappresentare a tutte le Amministrazioni in indirizzo e, in particolare, al Comune di Irsina, che un impianto FER genera annualmente nei confronti delle casse comunali un gettito tanto cospicuo in termini di imposte locali, a cui si sommano i benefici in termini di ricadute economiche e socio-occupazionali tali da rendere assolutamente prive di fondatezza, rilevanza e consistenza le affermazioni testé riportate.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e argomentato, nell'invitare il Comune a prendere atto di quanto rilevato, si invitano, le autorità procedenti a dare seguito all'istruttoria procedimentale in conformità alle ben note previsioni di legge applicabili e ai principi e canoni interpretativi sopra ricordati.

Distinti saluti,

CCEN IRSINA S.R.L.

Il legale rappresentante

(Menyesch Joerg)